



Fascicolo URAV n. 1924/2023
Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Riscontro Vs. note protocolli ANAC n. OMISSIS
e OMISSIS

Con riferimento alle note in oggetto – con le quali sono stati chiesti chiarimenti in merito alla revoca dell'incarico di RPCT, nonché alla nomina del nuovo responsabile e alla possibilità di affidare l'incarico di RPCT ad un dipendente titolare di posizione organizzativa - si rappresenta quanto segue.

Quanto alla nomina del RPCT, l'Autorità ha già approfondito vari aspetti da ultimo nella *Delibera n. 7 del 17.01.2023 – PNA 2022* e dapprima nella *Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 – PNA 2019*, pubblicate sul sito istituzionale, di cui si invita a prendere visione.

Nelle delibere citate è stata chiarito che è necessario che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e funzionamento dell'amministrazione, che sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non si trovi in posizione che presenti profili di conflitto di interessi e che, di norma, sia scelto tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. Pertanto, l'Autorità ha evidenziato che va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgano attività di carattere gestionale, come anche ad un soggetto che svolga le funzioni di responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (RUP).

In ogni caso, è stato raccomandato alle amministrazioni di scegliere il soggetto interno cui affidare l'incarico di RPCT oltre che in coerenza con il dettato normativo (art. 1, co. 7, l. 190/2012) e con le indicazioni fornite dall'ANAC, tenendo anche conto delle proprie caratteristiche strutturali e sulla base della propria autonomia organizzativa.

Ove le indicazioni fornite di carattere generale non possano essere applicate (ad esempio in enti di piccole dimensioni dove le figure dirigenziali sono assenti o dove i dipendenti si trovano in posizione di conflitto di interessi, svolgendo attività in settori ad alto rischio corruttivo), l'amministrazione è tenuta ad adottare soluzioni in base alla propria organizzazione.

Invero, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo (circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni), il RPCT potrà essere individuato

anche in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve essere opportunamente motivata.

Inoltre, va considerata come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, tale scelta necessita di una motivazione particolarmente stringente, puntuale e congrua, anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

Si rammenta che la scelta finale è sempre rimessa all'autonoma determinazione dell'amministrazione e affidata all'organo di indirizzo cui compete la nomina e il compito di assicurare che il RPCT possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività, al riparo da possibili ritorsioni, fissando regole in tal senso in appositi atti organizzativi generali o nell'atto di nomina del RPCT.

Sul punto, si vedano - per ogni ulteriore chiarimento e supporto - anche le *FAQ in materia di anticorruzione*, pubblicate al link <https://www.anticorruzione.it/-/responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-rpct-> .

Con riferimento al riesame dei provvedimenti di revoca del RPCT e alla relativa efficacia, si invita a prendere visione del "*Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione*" del 18 luglio 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 3 maggio 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente